

TI_GERICHTE 11.2013.70 vom 22. Juli 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-07-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2013.70

FR: TI_GERICHTE 11.2013.70 du 22 juillet 2015

IT: TI_GERICHTE 11.2013.70 del 22 luglio 2015

Regeste

Sostituzione dell'autorità giudicante

Erwägungen

E. 1

CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010 in azioni ordinarie, trattate con la procedura degli art. 165 segg. CPC ticinese, sono appellabili pertanto entro 30 giorni dalla notifica (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove si tratti di controversie esclusivamente patrimoniali – il valore litigioso raggiunga fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, il Pretore avendo fissato il valore litigioso in fr. 10 000.– (sentenza impugnata, consid. 1 in fine), importo che non appare inverosimile e che non è contestato dalle parti. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata alla patrocinatrice della convenuta il 10 luglio 2013 (attestazione Track & Trace n. _____). Depositato il 6 settembre 2013, l'appello in esame, è quindi ricevibile grazie alla sospensione dei termini intervenuta fra il 15 luglio e il 15 agosto 2013 (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC).

E. 2

All'appello la convenuta acclude un estratto del piano delle zone del Comune di _____ (comparto di _____), da cui si evince che la particella n. 3280 si trova in zona residenziale semi-estensiva (appello, pag. 4). A prescindere dal fatto che il giudice applica il diritto d'ufficio (art. 57 CPC), tale documento – come si vedrà in appresso – non sussidia ai fini del giudizio. In proposito non giova dunque attardarsi.

E. 3

Dal profilo formale l'appellante lamenta anzitutto una violazione del principio dell'immediatezza (art. 30 Cost. e 6 CEDU). Fa valere di essere venuta a conoscenza il 2 settembre 2013 che il Pretore del Distretto di Bellinzona è in rapporti di stretta amicizia con l'avv. _____, patrocinatore degli attori, tanto da esserne stato il testimone di nozze. Per di più – essa soggiunge – tutta l'istruttoria è stata condotta dai Pretori aggiunti, di modo emanando egli medesimo la sentenza il Pretore ha offeso le norme sulla ricsuzione e il precetto di immediatezza. Il che giustifica l'annullamento della sentenza. a) Secondo l'art. 30 cpv. 1 Cost., che sotto questo profilo ha la stessa portata dell'art. 6 par. 1 CEDU, nei procedimenti giudiziari ognuno ha diritto di essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. Tale norma non impone che l'autorità giudicante sia composta delle stesse persone durante l'intera causa, in particolare nella fase istruttoria e decisionale (DTF 117 Ia 135 consid. 1e, 96 I 323 consid. 2b). Anzi, una modifica si impone qualora un magistrato sia posto al beneficio della pensione, sia

eletto a un'altra carica, risulti inabile al lavoro per un lungo periodo o deceda (sentenza del Tribunale federale 4A_473/2014 dell'11 dicembre 2014 consid. 4.2). Una modifica non è invece ammissibile, almeno senza motivi pertinenti, una volta compiuti atti processuali significativi (sentenze del Tribunale federale 2C_381/2010 del 17 novembre 2011, consid. 2.2, 4A_153/2009 del 1° maggio 2009 consid. 3.1.1 con rinvii). b) I ncorre per altro in una violazione del diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. il giudice che prende una decisione senza essere stato in grado di conoscere personalmente le argomentazioni dalle parti o l'esito dell'istruttoria. Ove in una procedura orale non si tengano verbali che riportino le dichiarazioni delle parti o dei testimoni, di conseguenza, il giudice deve avere partecipato egli medesimo a tutte le udienze (sentenza del Tribunale federale 4A_268/2010 del 21 ottobre 2010, consid. 5). Posto ciò, l a questione di sapere se un'autorità giudiziaria ha statuito in una composizione conforme alla legge va esaminata in primo luogo sulla base delle norme cantonali che disciplinano l'organizzazione giudiziaria (DTF 134 I 190 consid. 3.2 con riferimenti). c) La legge ticinese sull'organizzazione giudiziaria prevede che il Pretore dirige la Pretura, vigila sul buon funzionamento dell'ufficio e ripartisce le cause (art. 33 cpv. 1). Il Pretore aggiunto, dal canto suo, tratta in modo autonomo o sotto propria responsabilità le cause attribuitegli dal Pretore (art. 34). In caso di impedimento legale o di assenza per malattia o per altro motivo, il Pretore e il Pretore aggiunto si suppliscono a vicenda. L'art. 25 cpv. 2 LOG dispone ad ogni modo che qualora il dibattimento finale sia già cominciato o compiuto e la sentenza non sia ancora redatta e approvata dai magistrati in carica, la causa dev'essere chiamata per un nuovo dibattimento, salvo diverso accordo fra le parti. Tale norma concreta l'orientamento della giurisprudenza ticinese, per la quale “è canone indiscusso di diritto che solo il giudice che ha assistito alla discussione della causa può deliberare sulla stessa” (Rep. 1916 pag. 310, 1981 pag. 198, 1988 pag. 380; RDAT 1991 II pag. 35 consid. 4a). Il principio dell'oralità presuppone invero un rapporto di immediatezza, nel senso che il giudice deve ricavare gli elementi ai fini della decisione direttamente dal contraddittorio intervenuto fra le parti, e vale soprattutto per la procedura sommaria. L'inosservanza dell'art. 25 cpv. 2 LOG (corrispondente all'abrogato art. 74 cpv. 2 vLOG) comporta nondimeno l'annullamento della decisione impugnata, senza riguardo al tipo di procedura (Rep. 1994 pag. 395; II CCA, sentenza inc. 12.2002.78 del 27 agosto 2002, consid. 4.1; I CCA, sentenza inc. 11.2008.172 del 19 giugno 2009, consid. 5; v. anche Cocchi/Trezzini , CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 51 ad art. 1). d) Nella fattispecie risulta che della causa in esame il Pretore si è occupato agli esordi, quando ha assegnato alle parti il termine per presentare la risposta e la replica, ma che dal 28 febbraio 2011 in poi egli ha unicamente emanato tre ordinanze con cui ha fissato alle parti alcune scadenze relative all'assunzione della perizia. In sostanza la causa era attribuita al Pretore aggiunto F_____, il quale ha condotto la fase relativa allo scambio degli allegati e ha iniziato l'istruttoria. Quel Pretore aggiunto essendo stato eletto Pretore del Distretto di Blenio, dal 27 marzo 2012 il procedimento è passato al Pretore aggiunto G_____, la quale ha ultimato l'istruttoria, l'ha chiusa, ha convocato le parti al dibattimento finale, salvo dispensarle dal comparire e assegnare loro un termine per introdurre eventuali memoriali conclusivi. Dopo di che le parti si sono viste notificare la sentenza redatta dal Pretore. e) Come si è visto, la sostituzione di un magistrato non è di per sé inammissibile, tanto meno ove si consideri che nella fattispecie il fascicolo processuale contiene tutti gli atti processuali, compresi i verbali istruttori. Se non che, in concreto la causa rientrava nelle attribuzioni del Pretore aggiunto (come figura da una nota sulla copertina dell'inserito), il

quale ha condotto tutta l'istruttoria e davanti al quale si sarebbe dovuto svolgere il dibattimento finale. Perché la decisione sia stata emanata dal Pretore non è dato di sapere, né gli atti accennano a motivi di supplenza o a esigenze di avvicendamento. Neppure consta che – per ipotesi – il Pretore aggiunto si trovasse nell'impossibilità, anche solo temporanea, di esercitare il proprio ufficio. E quand'anche ciò fosse, il Pretore avrebbe dovuto offrire la possibilità di un nuovo dibattimento finale, libere poi le parti di rinunciare (come avevano fatto davanti al Pretore aggiunto). L'inopinata sostituzione del Pretore aggiunto senza alcuna ragione oggettiva nelle circostanze descritte lede così l'art. 25 cpv. 2 LOG, oltre che gli art. 29 cpv. 2 e 30 cpv. 1 Cost. Né alcun rimprovero può essere mosso alla convenuta, che ignara del cambiamento (intervenuto all'insaputa delle parti), non ha potuto far valere le proprie ragioni e ancor meno addurre motivi di ricusazione nei confronti del Pretore. Tutto ciò posto, la decisione impugnata dev'essere annullata e gli atti rinviati alla giurisdizione di primo grado affinché la decisione sia emessa dal Pretore aggiunto oppure, giustificandosi una sostituzione di lui, sia emessa dopo avere conferito alle parti la possibilità di ripetere il dibattimento finale. Dato l'esito del giudizio, l'istanza di ricusazione presentata dall'appellante nei confronti del Pretore diviene così senza oggetto.

E. 4

L'attuale giudizio non tratta il tema della ricusazione né il merito dell'appello, la cui fondatezza rimane una questione aperta. Non essendo possibile pronosticare come la giurisdizione di primo grado statuirà in esito all'annullamento della sentenza impugnata, le spese della presente decisione andrebbero suddivise a metà, compensate le ripetibili (DTF 139 III 351 consid. 6). La particolarità del caso giustifica tuttavia di rinunciare al prelievo di costi. Sulle oneri processuali di prima sede giudicherà l'autorità inferiore al momento in cui emanerà la nuova sentenza.

E. 5

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Per questi motivi, decide:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.